



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ISIS RAIMONDO D'ARONCO

con sezioni di: Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici

Sede: Via Battiferro 7 - 33013 Gemona Del Friuli (UD)

Tel. 0432981211 - Cod. fisc. 8200060309

Peo udis006007@istruzione.it - Pec udis006007@pec.istruzione.it

www.daronco.edu.it



Prot. n.

Gemona del Friuli, li

Ai Funzionari incaricati dell'applicazione della legge sul
divieto di fumo e sulla tutela dei non fumatori
Loro Sedi

Oggetto: DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO F23.

Il modulo F23 va utilizzato per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge n. 584/1975 e dalla legge 3/2003, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002. Il D. L.vo 9 luglio 1997 n. 237 (vedi circolare Min. Finanze del 24/12/97 n. 327/E) prevede che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento (modulo F23).

La Segreteria della Scuola provvede a compilare i campi 5, 6, 9 e 11 del modulo F23.

Il Funzionario Incaricato provvede a compilare i seguenti campi:

- 4 (generalità del trasgressore);
- 10 (nella parte riservata al numero va indicato il numero progressivo dei moduli di verbale di accertamento dell'illecito amministrativo);
- 13 (l'importo della sanzione. L'importo minimo di € 55,00 va annotato nel modo seguente: al campo 13 in corrispondenza del codice 131T € 50,00; in corrispondenza del codice 697T € 5,00; all'ultima riga il totale in cifre; nello spazio successivo la somma va indicata in lettere. Però si tenga presente che tali importi vanno raddoppiati "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni").

Il modulo F23 sarà consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale o banca.

Il trasgressore è tenuto a completare il campo 1 del modulo F23 (provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento) e a trasmettere alla Scuola la terza copia del modulo F23, una volta eseguito il pagamento.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico Raimondo D’Aronco Udine”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00 (importi modificati dalla Legge Finanziaria 2005).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidentestato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate A.R.). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T ed il codice ufficio KFA;
- b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale n. 4531 intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio (Udine), indicando la causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – Capo VIII CAP – 2301”.

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

individuano l’ammenda da comminare;

consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti:

contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.

richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le

generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Quindi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Infine procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.